



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

Settore PROFUGHI

Li 11 FEB 2015

Protocollo 860

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO

TRA

C.I.S.S. Ossola, di seguito nominato "soggetto promotore", con sede in Domodossola (VB) Via Mizzoccola n. 28 e part. IVA/CF 01606830030, rappresentato da Ferrari Mauro, nato a Villadossola (NO) il 27/03/1955, domiciliato presso la sede legale in qualità di Direttore

E

SOGGETTO OSPITANTE COMUNE DI BOGNANCO

Indirizzo FRAZ SAN LORENZO

CAP 28842 Comune BOGNANCO Provincia VB

Codice fiscale/ Partita I.V.A.00423230036

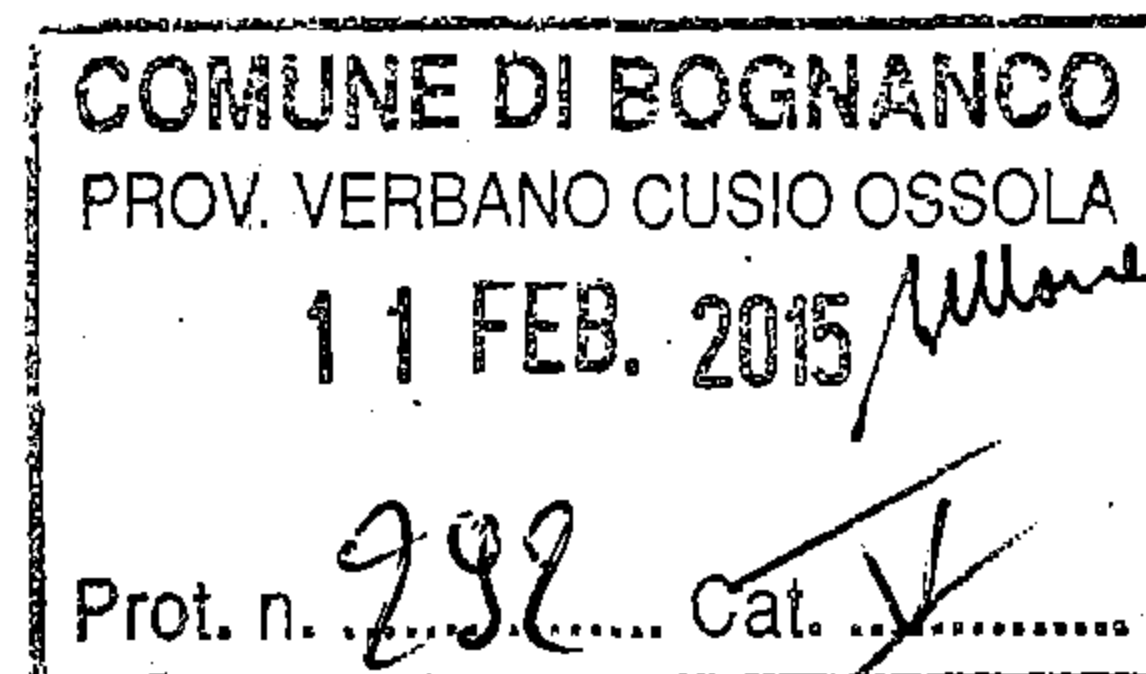
Settore aziendale di inserimento (codici di classificazione ATECO

link:<http://www.istat.it/it/archivio/17888>) 841110 tel 0324234116

e-mail protocollo@comune.bognanco.vb.it

Sede legale Bognanco fraz San lorenzo

Sede operativa(se diversa da quella legale)



Rappresentante legale: MANCINI REMIGIO (SINDACO)

nato/a BOGNANCO il 04.08.1948

Comune BOGNANCO

Premesso che

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. I Tirocini di inserimento/reinserimento, sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro.

Si conviene quanto segue

Art. 1. Soggetti della convenzione

Ai sensi della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un soggetto in tirocinio di inserimento/reinserimento su proposta del C.I.S.S. Ossola.

Art. 2. Natura e durata del tirocinio formativo e di orientamento

Ai sensi della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 attuativa della LR 34/08 artt. 38 - 41 il tirocinio di inserimento/reinserimento non costituisce rapporto di lavoro. I tirocini di inserimento/reinserimento non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese ad eccezione dei tirocini destinati a persone svantaggiate¹ o a persone particolarmente svantaggiate², che non possono superare la durata di dodici mesi proroghe comprese e i tirocini rivolti alle persone disabili³, la cui durata non può superare i ventiquattro mesi proroghe comprese.

¹ Ai sensi del comma 1, art. 4 della legge 381/1991 (gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663), richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, anche nei 24 mesi successivi alla conclusione del percorso terapeutico, riabilitativo e di inserimento sociale.

2 Ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR Piemonte n. 91- 10410 del 22/12/ 2008.

3 Ai sensi dell'art.1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 3. Indennità di partecipazione e rimborso spese

Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 e in ottemperanza a quanto disciplinato dalla DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 è corrisposta al tirocinante un'indennità minima di partecipazione al tirocinio pari a € 300 lordi per un impegno settimanale massimo di 20 ore. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi. L'erogazione dell'indennità può essere garantita dal soggetto ospitante, promotore o – in accordo con soggetti terzi – attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti. E' in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati.

Al tirocinante percettore di forme di sostegno al reddito, per il quale non è prevista la corresponsione dell'indennità di partecipazione di cui sopra, il soggetto ospitante è tenuto a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni pasto nella misura prevista dai contratti di riferimento, ovvero in assenza, nella misura minima esente da imposizione contributiva e fiscale) e trasporto su mezzo pubblico, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi.

Ad integrare la suddetta, il 7 Aprile 2014 è stata approvata la DGR n. 42-7397

"Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria".

La DGR n° 42-7397 ridefinisce le indennità di partecipazione prevedendo, all'Art.4 comma 1 e 2, due tipologie di tirocinio:

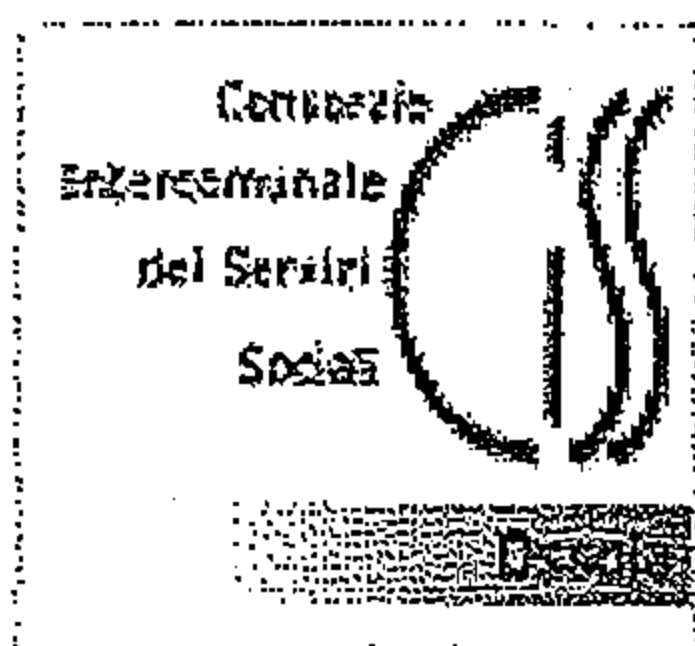
- per i tirocini con impegno orario settimanale da 0 a 10 ore, l'indennità di partecipazione può non essere corrisposta; spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute
- per i tirocini con impegno orario settimanale superiore alle 10 ore, è prevista un'indennità minima di partecipazione oraria pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.

Al fine di differenziare l'offerta educativa e di crescita professionale, si è ritenuto opportuno riconoscere alle persone con maggiori competenze ed abilità un percorso atto a rafforzare quelle conoscenze professionali che consentiranno loro di rivolgersi al Centro per l'impiego, che gestisce a livello provinciale il mercato del lavoro. Solo in questo caso si prevede un impegno orario settimanale superiore alle 20 ore con un'indennità di partecipazione oraria di € 3,50.

Art. 4 Progetto formativo

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del tutor o referente nominato del soggetto promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;

- specifiche del progetto formativo: a) indicazione della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento alle figure/profili professionali dei CCNL; b) obiettivi del tirocinio; c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento; d) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire; e) modalità di svolgimento e strumenti;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore.

Art. 5. Obblighi del soggetto promotore

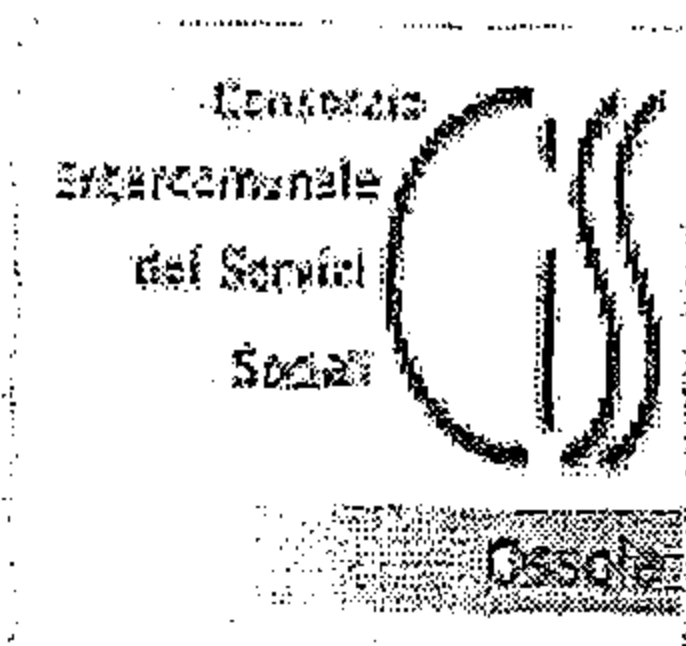
Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 92/2012 e dal successivo Dlgs 13/2013;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 6. Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia.
- essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga circoscritta al limite massimo di durata indicato per ogni tipologia di tirocinio. Il tirocinio può essere utilizzato anche per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per i seguenti soggetti:

- disabili di cui alla legge n. 68/99;
- persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
- persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora);
- richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Art. 7. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

- Il tirocinio si considera sospeso per maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati;
- Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.
- Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

Art. 8. Consegna progetto formativo

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della convenzione.

La presente convenzione è sottoscritta per l'attivazione di n 10 Tirocini.

La presente convenzione ha una durata FINO IL 31.12.2015

Firma del soggetto promotore

Firma del soggetto ospitante